

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. A. G.

decreto n. 201

IL RETTORE

- PREMESSO CHE** a seguito della entrata in vigore della legge 240/2010 recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" gli Atenei hanno dovuto modificare i propri statuti nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e in osservanza dei principi e criteri dettati dalla citata normativa. Pertanto con DR n. 327 del 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n.152 del 3 luglio 2012, fu emanato il vigente statuto di Ateneo;
- TENUTO CONTO** che a seguito della stesura del testo definitivo dello statuto sono intervenute alcune normative in materia tra le quali il decreto legislativo n.19 del 27 gennaio 2012 e il Decreto Ministeriale n.47 del 30 gennaio 2013 intitolato che hanno reso necessario procedere ad una nuova revisione dello statuto;
- VISTO** il D.R. n.830 del 02/11/2016 con il quale a seguito dell'approvazione ministeriale è stato emanato il nuovo e vigente statuto di Ateneo;
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto si è ritenuto opportuno revisionare anche il regolamento generale di Ateneo per adeguarlo alla norma statutaria;
- VISTO** il DR n. 470 del 3 luglio 2017 con il quale è stata nominata apposita commissione per la revisione e l'adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo alle nuove norme statutarie;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Regolamento Generale di Ateneo proposto dalla citata commissione;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 con nota n 6052 del 25 gennaio 2018 è stato trasmesso al MIUR il testo del Regolamento Generale di Ateneo al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 3904 del 23 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha formulato alcune osservazioni al regolamento *de quo*;

P. M.

TENUTO CONTO c che a seguito delle citate osservazioni si è proceduto ad adeguare il Regolamento generale come richiesto;

VISTO l'art.9 del vigente Statuto;

DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" il cui testo integrale è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Il Regolamento generale di cui all'art. 1) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.

Art. 3) Il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 737 del 05.09.2013 e modificato con D.R. n.831 del 02/11/2016, è abrogato in tutte le sue parti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Napoli 04 APR. 2018

IL RETTORE
(Prof. Alberto Carotenuto)




Università degli Studi di Napoli Parthenope

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO



Università degli Studi di Napoli Parthenope

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	8
Art. 1. Ambito e finalità	8
Art. 2. Organizzazione strutturale dell'Ateneo	8
TITOLO II - NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA	9
CAPO I - NORME GENERALI PER LE MODALITÀ DI ELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI, ORGANISMI COLLEGIALI E MONOCRATICI	9
Art. 3. Indizione delle elezioni e convocazione del corpo elettorale	9
Art. 4. Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo	10
Art. 5. Aspettative	11
Art. 6. Elettorato attivo /passivo studenti	12
Art. 7. Liste degli elettori	12
Art. 8. Incompatibilità elettorali	12
Art. 9. Limiti del mandato	13
Art. 10. Candidature professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo	13
Art. 11. Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti	13
Art. 12. Commissione Elettorale Centrale	14
Art. 13. Seggi elettorali	15
Art. 14. Propaganda elettorale	15
Art. 15. Svolgimento e orario delle votazioni	16
Art. 16. Operazioni di voto	16
Art. 17. Operazioni di scrutinio	17
Art. 18. Collazione dei voti	18
Art. 19. Proclamazione degli eletti	18
Art. 20. Proclamazione degli eletti per le rappresentanze studentesche	19
Art. 21. Durata del mandato	19
Art. 22. Elezioni suppletive	20
Art. 23. Garanzia delle rappresentanze e delle pari opportunità per le componenti dei professori, dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo	20
Art. 24. Norme di rinvio	21
TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO	21
CAPO I - IL RETTORE	21
Art. 25. Funzioni del Rettore	22
Art. 26. Indizione delle elezioni del Rettore e convocazione del corpo elettorale	22



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 27. Elettorado passivo	22
Art. 28. Elettorado attivo.....	23
Art. 29. Candidature	23
Art. 30. Comitato per le candidature a Rettore.....	24
Art. 31. Votazioni e quorum	24
Art. 32. Proclamazione dell'eletto e nomina	25
Art. 33. Mozione di sfiducia.....	25
CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO.....	26
Art 34. Funzioni del Senato accademico	26
Art. 35. Composizione del Senato accademico	26
Art. 36. Le componenti elettive, elettorado attivo e passivo.....	27
Art. 37. Convocazione del corpo elettorale.....	28
Art. 38. Candidature	28
Art. 39. Proclamazione degli eletti	29
Art. 40. Partecipazione alle riunioni e decadenza dei componenti del Senato accademico.....	29
CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	30
Art. 41. Funzioni del Consiglio di amministrazione	30
Art. 42. Composizione del Consiglio di amministrazione	31
Art. 43. Giustificazione delle assenze e decadenza dei componenti	31
Art. 44. Componente elettiva del Consiglio di amministrazione.....	32
Art. 45. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature.....	33
Art. 46. Elettorado attivo e passivo.....	33
Art. 47. Proclamazione degli eletti	33
TITOLO IV - ORGANISMI DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E DISCIPLINA.....	33
CAPO I - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	33
Art. 48. Composizione e compiti del Collegio dei revisori.....	34
CAPO II - NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	34
Art. 49. Composizione	34
Art. 50. Componente elettiva studentesca del Nucleo di valutazione.....	35
CAPO III - PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO.....	35
Art. 51. Composizione del Presidio di qualità.....	35
Art. 52. Compiti e funzioni del Presidio di Qualità	36
CAPO IV - COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI PROFESSORI E RICERCATORI	36



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 53. Azione disciplinare.....	36
Art. 54. Illecito disciplinare	37
Art. 55. Procedimento disciplinare.....	38
Art. 56. Composizione del Collegio di disciplina.....	38
Art. 57. Procedimento disciplinare a carico del Rettore	40
Art. 58. Dovere di riservatezza	40
CAPO V - COLLEGIO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI.....	40
Art. 59. Membri della comunità studentesca.....	40
Art. 60. Illecito disciplinare	40
Art. 61. Sanzioni disciplinari	41
Art. 62. Competenza.....	41
Art. 63. Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare.....	42
Art. 64. Collegio di disciplina degli Studenti	42
Art. 65. Dovere di riservatezza	43
CAPO VI - PROCEDURE DISCIPLINARI PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE.....	43
Art. 66. Ambito di applicazione	43
Art. 67. Obblighi del dipendente	44
Art. 68. Titolarità del potere disciplinare	44
Art. 69. Sanzioni e fattispecie disciplinari.....	44
Art. 70. Procedimento disciplinare.....	46
Art. 71. Licenziamento disciplinare e procedimento abbreviato	47
Art. 72. Dovere di riservatezza	49
TITOLO V - ORGANISMI CONSULTIVI.....	49
CAPO I - IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....	50
Art. 73. Composizione del Consiglio degli studenti.....	50
Art. 74. Convocazione del corpo elettorale.....	50
Art. 75. Elettorato attivo e passivo.....	50
Art. 76. Presentazione delle liste dei candidati	50
Art. 77. Proclamazione degli eletti	51
CAPO II - COMMISSIONE DI GARANZIA.....	51
Art. 78. Violazione del Codice Etico.....	51
Art. 79. Sanzioni.....	51
Art. 80. Procedimento	52



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 81. Composizione della Commissione di Garanzia	53
Art. 82. Procedimento a carico del Rettore.....	54
Art. 83. Dovere di riservatezza	54
CAPO III - COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO	54
Art. 84. Funzioni del Comitato per lo sport universitario.....	54
Art. 85. Componente elettiva del Comitato per lo sport universitario	55
CAPO IV - COMITATO UNICO DI GARANZIA.....	55
Art. 86. Funzioni del Comitato unico di Garanzia.....	55
Art. 87. Norma di rinvio.....	56
TITOLO VI - STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	57
CAPO I - DIPARTIMENTI	57
Art. 88. Funzioni dei Dipartimenti	57
Art. 89. Costituzione di Dipartimento	57
Art. 90. Organizzazione del Dipartimento	57
Art. 91. Direttore	57
Art. 92. Elettorato Passivo	58
Art. 93. Elettorato Attivo	58
Art. 94. Indizione delle elezioni	58
Art. 95. Votazioni	59
Art. 96. Proclamazioni dell'eletto e nomina.....	60
CAPO II - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	60
Art. 97. Funzioni.....	60
Art. 98. Componente elettiva	60
Art. 99. Durata della carica	61
Art. 100. Elettorato attivo e passivo.....	61
Art. 101. Indizione delle elezioni	62
Art. 102. Proclamazione degli eletti	62
CAPO III - GIUNTA E SEZIONI DI DIPARTIMENTO	63
Art. 103. Funzioni della Giunta di Dipartimento.....	63
Art. 104. Sezioni del Dipartimento	63
Art. 105. Convocazione del corpo elettorale.....	63
Art. 106. Elettorato Passivo	64
Art. 107. Elettorato Attivo	64



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 108. Indizione delle elezioni	64
Art. 109. Votazioni	65
Art. 110. Proclamazioni dell' eletto e nomina	65
CAPO IV - SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI	65
Art. 111. Scuole interdipartimentali	66
Art. 112. Organi della Scuola	67
Art. 113. Procedura di elezione del Presidente	67
Art. 114. Consiglio della Scuola	69
CAPO V - CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO	69
Art. 115. Consiglio di corsi di studio	70
Art. 116. Funzioni del Consiglio di corsi di studio	70
Art. 117. Coordinatore del consiglio di corso di studio	71
Art. 118. Elettorato Passivo	71
Art. 119. Elettorato Attivo	71
Art. 120. Indizione delle elezioni	71
Art. 121. Votazioni	72
Art. 122. Proclamazioni dell' eletto e nomina	73
Art. 123. Norma di rinvio	73
Art. 124. La componente elettiva del Consiglio di corso di studio	73
Art. 125. Durata della carica	74
Art. 126. Elettorato attivo e passivo degli studenti	74
Art. 127. Convocazione del corpo elettorale delle rappresentanze studentesche	74
Art. 128. Proclamazione degli eletti	74
Art. 129. Norma di rinvio	74
CAPO VI - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	74
Art. 130. Funzioni delle scuole di specializzazione	75
Art. 131. Organi della Scuola di Specializzazione	75
Art. 132. Il Direttore	75
Art. 133. Elettorato passivo	75
Art. 134. Elettorato Attivo	76
Art. 135. Indizione delle elezioni	76
Art. 136. Votazioni	77
Art. 137. Proclamazioni dell' eletto e nomina	77



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 138. Norma di rinvio	78
Art. 139. Il Consiglio della Scuola.....	78
Art. 140. La Componente elettiva del Consiglio della Scuola di Specializzazione	78
Art. 141. Durata della carica	78
Art. 142. Elettorato attivo e passivo.....	78
Art. 143. Convocazione del corpo elettorale.....	78
Art. 144. Proclamazione degli eletti	79
CAPO VII - CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO	79
Art. 145. Corsi e Scuola di Dottorato	79
CAPO VIII - CENTRI DI RICERCA.....	79
Art. 146. Costituzione dei Centri di Ricerca.....	79
Art. 147. Modalità di presentazione della proposta di costituzione del centro.....	80
Art. 148. Organi del Centro e collaborazioni esterne	80
CAPO IX - CENTRI DI SERVIZIO	81
Art. 149. I Centri di servizio	81
TITOLO VII - STRUTTURE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ATENEO.....	82
CAPO I - SISTEMA BIBLIOTECARIO.....	82
Art. 150. Biblioteca di Ateneo	82
Art. 151. Norme di rinvio.....	82
CAPO II - MUSEO DI ATENEO	82
Art. 152. Museo di Ateneo	83
TITOLO VIII - ORGANI DI GESTIONE.....	83
CAPO I - IL DIRETTORE GENERALE	83
Art. 153. Il Direttore Generale.....	83
Art. 154. Funzioni Dirigenziali.....	84
CAPO II - PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI... 84	84
Art. 155. Disposizioni generali.....	84
Art. 156. Principi generali per il funzionamento degli organi e degli organismi collegiali	84
Art. 157. Incompatibilità.....	85
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	86
Art.158. Norma finale.....	86



Università degli Studi di Napoli Parthenope

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di elezione, designazione e nomina negli organi, organismi e strutture dell'Ateneo e delle rappresentanze, anche degli studenti, in essi presenti. Definisce, altresì, le norme generali relative alla organizzazione dell'Ateneo e alle modalità di istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture di didattica e di ricerca.

Art. 2

Organizzazione strutturale dell'Ateneo

1. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dalla vigente normativa e dal proprio Statuto si avvale dei seguenti Organi ed Organismi:
 - a) Organi di Governo dell'Ateneo:
 - Rettore
 - Senato accademico
 - Consiglio di amministrazione
 - b) Organi di controllo e Garanzia
 - Collegio dei Revisori dei Conti
 - Nucleo di Valutazione
 - Presidio di Qualità
 - Collegio di Disciplina dei professori e ricercatori
 - Collegio di Disciplina degli Studenti
 - c) Organismi Consultivi
 - Consiglio degli Studenti
 - Commissione di Garanzia
 - Comitato per lo Sport Universitario
 - Comitato Unico di Garanzia
 - d) Strutture e Centri della Didattica e della Ricerca
 - Dipartimenti
 - Scuole interdipartimentali



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- Consigli di Corso di studio
 - Commissioni didattiche paritetiche docenti – studenti
 - Scuole di specializzazione
 - Corsi e scuole di Dottorato
 - Centri di Ricerca
 - Centri di Servizi
- e) Strutture strumentali all’esercizio delle attività istituzionali dell’Ateneo
- Sistema bibliotecario di Ateneo
 - Museo di Ateneo
- f) Organi di gestione
- Direttore Generale

TITOLO II

NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

CAPO I

NORME GENERALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI, ORGANISMI COLLEGIALI E MONOCRATICI

Art. 3

Indizione delle elezioni e convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni per la costituzione e/o per il rinnovo delle rappresentanze negli organi e organismi collegiali e monocratici debbono essere indette almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti da rinnovare, fatte salve le specifiche disposizioni sancite dal presente Regolamento e/o dettate da disposizioni normative.
2. Le elezioni per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata di queste ultime rispetto alla scadenza naturale dell’organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo precedente alla scadenza del relativo mandato. Gli studenti eletti entrano in carica il primo novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni accademici.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. L'organo competente ad indire le elezioni, di volta in volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando contenente le norme applicabili. Per le elezioni indette dal Rettore, il bando viene trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 12 per i provvedimenti di competenza.
4. Il bando che dispone l'indizione delle elezioni deve indicare:
 - a) la rappresentanza da eleggere;
 - b) il numero degli eligendi;
 - c) la durata del mandato;
 - d) i termini per il deposito delle candidature, ove previsto;
 - e) il calendario delle elezioni;
 - f) le incompatibilità previste dall'art. 157 del presente Regolamento;
 - g) le modalità e i termini per la pubblicazione del decreto di costituzione di uno o più seggi elettorali.
5. Il decreto di costituzione di uno o più seggi per ciascuna elezione ne indica la composizione, il luogo/i luoghi in cui ha/hanno sede e in quale di esso/essi ciascun elettore può esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.
6. Il bando che dispone l'indizione delle elezioni è pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, per le elezioni relative alle rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia:
 - a) l'elettorato attivo spetta agli anzidetti professori di ruolo presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta agli anzidetti professori in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. Per le elezioni relative alle rappresentanze dei ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato:
 - a) l'elettorato attivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio o in aspettativa presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- b) l'elettorato passivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Per le elezioni relative alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo:
 - a) l'elettorato attivo spetta all'anzidetto personale in servizio o in aspettativa presso l'Ateneo alla data fissata per le votazioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta all'anzidetto personale in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
4. In ogni caso operano le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento al momento della convocazione del corpo elettorale.
5. L'elettorato passivo spetta ai professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
6. Devono, comunque, essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle votazioni, abbiano la qualifica richiesta.

Art .5

Aspettative

1. I professori ed i ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono usufruire dei seguenti periodi di congedo e/o aspettativa, fermo restando le autorizzazioni da parte degli organi competenti, se necessarie:
 - a) Aspettativa obbligatoria per incompatibilità;
 - b) Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
 - c) Aspettativa per attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali;
 - d) Aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.
2. Il Personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ateneo può usufruire dei seguenti periodi di congedo e/o aspettativa, ferme restando le autorizzazioni da parte degli organi competenti, se necessarie:
 - a) Aspettativa per dottorato di ricerca.
 - b) Aspettativa per altra attività lavorativa.
 - c) Aspettativa per l'espletamento di mandati politici.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Durante tale periodo, vista la conservazione dello *status*, i professori, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo personale che versano in una delle situazioni di cui al precedente capoverso godono, per quanto di competenza del presente regolamento, dell'elettorato attivo.

Art. 6

Elettorato attivo /passivo studenti

1. Salvo diversa specifica disposizione, l'elettorato passivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi dell'Ateneo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale. Salvo diversa specifica disposizione l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Gli studenti che intendono presentare la propria candidatura devono poter garantire il mantenimento dello *status* della relativa rappresentanza per tutta la durata del mandato, salvi i casi tutelati espressamente dalla legge.

Art. 7

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione centrale e pubblicate sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
3. Le liste degli elettori possono essere aggiornate, su richiesta degli interessati, entro la data di svolgimento delle votazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.4 comma 6.

Art. 8

Incompatibilità elettorali

1. Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale deve precisare quale sia il regime



Università degli Studi di Napoli Parthenope

compatibile con la carica da attribuire mediante elezione. Il bando prescrive altresì le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi, al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione, in regime di incompatibilità.

2. Le incompatibilità sono previste dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto e dall'art. 157 del presente Regolamento.
3. Il professore, il ricercatore, il personale tecnico-amministrativo o lo studente che, mentre sta svolgendo il mandato in un organo statutario, venga eletto o subentri in altra carica incompatibile con quella già ricoperta, deve formalizzare l'opzione per una delle due entro il termine di tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali definitivi. In assenza di tale opzione, decade automaticamente dalla precedente carica.

Art. 9

Limiti del mandato

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Art. 10

Candidature professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'ufficio della competente Commissione Elettorale nei termini previsti nel bando di indizione.
2. Le candidature riscontrate regolari dalla competente Commissione Elettorale sono rese pubbliche dall'organo che le ha indette, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

Art. 11

Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti

1. Gli studenti e i dottorandi in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alle elezioni delle rappresentanze, individuate dal presente Regolamento, mediante l'iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli stampati scaricabili dal sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Tali prestampati sono pubblicati contestualmente all'indizione delle elezioni.
3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un



Università degli Studi di Napoli Parthenope

numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.

4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, Dipartimento di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.
5. I dottorandi devono indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, corso di Dottorato, ciclo e anno di corso e Dipartimento di appartenenza.
6. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti iscritti nelle liste degli elettori, oltre a quella del presentatore di cui al successivo comma 10, nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.
7. Accanto alla firma va indicato cognome e nome, numero di matricola, Corso di studi e relativo anno di iscrizione, Dipartimento di appartenenza, mentre per i dottorandi cognome e nome, luogo e data di nascita, corso e ciclo di Dottorato, Dipartimento di appartenenza.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.
9. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
10. Ogni lista deve essere depositata, presso l'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
11. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
12. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito, nei termini previsti dal bando di indizione.
13. Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo. Il decreto di costituzione dei seggi indica il termine per la presentazione dei rappresentanti di lista.
14. I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai Presidenti dei rispettivi seggi a cura della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 12

Commissione Elettorale Centrale



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, per la durata di un triennio accademico, la Commissione Elettorale Centrale alla quale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni indette dal Rettore nonché tutti gli altri compiti che siano attribuiti ad essa dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti, oltre ai supplenti, tra cui almeno una unità dell'ufficio competente per la gestione delle elezioni, almeno due tra professori e ricercatori, fra i quali il Rettore designa il Presidente.
3. Il Decreto di nomina della Commissione indica, altresì, l'ufficio in cui la Commissione ha la propria sede.

Art. 13

Seggi elettorali

1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori designati dall'organo competente ad indire le elezioni.
2. Ciascun seggio, al termine delle operazioni di voto, redige un verbale da far pervenire alla competente Commissione elettorale.
3. La partecipazione ai seggi e alle Commissioni elettorali costituisce dovere istituzionale per il personale docente e tecnico amministrativo.

Art. 14

Propaganda elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità altrui e il prestigio dell'Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
3. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della competente Commissione Elettorale.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 15

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in uno o due giorni solari consecutivi secondo il calendario fissato dal decreto di indizione nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone l'indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi, comunque, ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti, fatto salvo chi viene autorizzato dall'ufficio elettorale.
4. L'organo competente ad indire le elezioni può avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

Art. 16

Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia), rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:
 - a) carta di identità o altro documento equivalente;
 - b) patente di guida;
 - c) passaporto.
2. Nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze deve avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore



Università degli Studi di Napoli Parthenope

nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.

5. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente disposto, si può esprimere una sola preferenza.
6. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
7. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista degli elettori e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
8. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
9. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione medica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
10. Salvo che non sia diversamente disposto l'elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.

Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, ove non sia diversamente disposto, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
3. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.
4. E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

5. Ove siano indicati limiti numerici nelle operazioni di voto, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore.
6. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale.
7. I risultati complessivi dello scrutinio sono validati dalla Commissione Elettorale che provvede anche all'assegnazione dei seggi con riferimento ai rappresentanti da eleggere. che provvede anche alla assegnazione dei seggi da attribuire come specificato nei successivi articoli

Art. 18

Collazione dei voti

1. La competente Commissione Elettorale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro e non oltre tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro e non oltre tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

Art. 19

Proclamazione degli eletti

1. Trascorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, o dopo la pubblicazione della decisione da parte degli organi competenti, si procede volta per volta alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento che è emanato dallo stesso Organo che ha indetto le elezioni e pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con minore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. La mancata elezione dei propri rappresentanti da parte di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo collegiale, fermo restando i quorum strutturali previsti dalla legge o dallo Statuto.

Art. 20

Proclamazione degli eletti per le rappresentanze studentesche

1. Trascorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi e/o dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti, volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento, procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento che viene immediatamente pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
 - b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 21

Durata del mandato

1. La durata del mandato per le rappresentanze negli organi ed organismi dell'Ateneo è stabilita dalla normativa vigente e dallo Statuto e viene indicata di volta in volta nel presente Regolamento, ad esclusione della durata delle rappresentanze studentesche che è sempre di due anni.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. Salvo eccezioni espressamente previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, le cariche elettive monocratiche hanno la durata di un triennio accademico. In caso di Organo e/o Organismi di nuova istituzione in prima applicazione l'eletto entra in carica all'atto della proclamazione e permane nella carica per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Art. 22

Elezioni suppletive

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione o di decadenza dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, si procede alle elezioni suppletive che debbono essere indette entro 45 gg dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire, fatte salve le riserve previste dal presente Regolamento. Non si procede all'indizione di elezioni suppletive qualora la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la laurea, non decade ma viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale e a ciclo unico. Nel caso non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione.

Art. 23

Garanzia delle rappresentanze e delle pari opportunità per le componenti dei professori, dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo

1. Nel caso in cui le elezioni indette prevedano una riserva per le rappresentanze, quest'ultima deve essere indicata nel bando di convocazione del corpo elettorale. In questo caso sono proclamati eletti coloro che risultano aver riportato il maggior numero di voti nell'ambito della riserva stessa.
2. Nella composizione degli Organi di Governo dell'Ateneo per garantire il principio delle pari opportunità deve essere prevista una riserva di almeno un terzo per il genere meno rappresentato.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Per garantire la riserva del genere meno rappresentato nella composizione del Senato accademico almeno un terzo della componente elettiva per ciascuna categoria deve appartenere a tale genere.
4. Per la componente dei professori ordinari, al fine di dare attuazione alla riserva oggetto del presente articolo nella determinazione delle rappresentanze in Senato accademico, si procede ad attribuire una carica su due a colui/ei che avrà ottenuto il maggior numero di voti per il genere meno rappresentato.
5. Per la componente dei professori associati, al fine di dare attuazione alla riserva oggetto del presente articolo nella determinazione delle rappresentanza in Senato accademico, si procede ad attribuire due cariche su cinque ai candidati del genere meno rappresentato che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Per la componente dei ricercatori, al fine di dare attuazione alla riserva oggetto del presente articolo nella determinazione delle rappresentanze in Senato accademico, si procede ad attribuire una carica su due a colui/ei che ha ottenuto il maggior numero di voti per il genere meno rappresentato.
7. Per garantire la riserva del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di amministrazione:
 - a) una delle personalità italiane o straniere deve appartenere a tale genere;
 - b) due dei cinque componenti di ruolo devono appartenere a tale genere.

Art. 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di procedimento elettorale si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO

CAPO I

IL RETTORE



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 25

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Rettore esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 26

Indizione delle elezioni del Rettore e convocazione del corpo elettorale

1. L'indizione delle elezioni è effettuata dal Decano nei sei mesi che precedono la scadenza del Rettore in carica.
2. Tra l'indizione e la data della prima votazione debbono trascorrere almeno sessanta giorni.
3. L'indizione delle elezioni e le votazioni non possono tenersi nel mese di agosto.
4. Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato l'indizione dell'elezione del successore deve essere effettuata dal Decano entro trenta giorni dal di dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione.
5. Dal momento dell'indizione decorrono i termini per la presentazione delle candidature disciplinate dal presente Regolamento.
6. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve essere:
 - a) fissato il termine per la presentazione delle candidature;
 - b) fissata la data della prima votazione e delle eventuali seconda, terza e quarta votazione;
 - c) costituito l'unico seggio elettorale con l'indicazione del luogo in cui avrà sede nonché l'orario di apertura e chiusura dello stesso;
 - d) indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore secondo le disposizioni dello Statuto di Ateneo e della normativa vigente.
7. I termini fissati dal bando decorrono dal giorno di pubblicazione dello stesso sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

Art. 27

Elettorato passivo



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le Università italiane. Il suo mandato dura sei anni accademici e non è rinnovabile. Possono presentare la propria candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la loro volontà di optare per tale regime in caso di elezione.
2. I candidati alla carica di Rettore debbono assicurare, alla data di inizio del mandato, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato stesso.

Art. 28

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:
 - a) tutti i professori di ruolo dell'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni;
 - b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato in servizio da almeno un triennio alla data di svolgimento delle votazioni;
 - c) tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei professori di ruolo;
 - d) gli studenti componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 29

Candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere depositata presso l'ufficio competente nel termine indicato dal bando che fissa la convocazione del corpo elettorale e comunque entro e non oltre 45 gg dalla data delle votazioni.
2. La candidatura deve essere corredata da un curriculum vitae atto a qualificare il proprio profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale nonché da un programma elettorale.
3. La candidatura viene trasmessa al Comitato di cui all'art. 30 a cui spetta la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione e la pubblicazione delle candidature, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

4. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Comitato trasmette al Decano le candidature che rispettano i requisiti richiesti dall'elettorato passivo dichiarandole ammissibili.
5. Il Decano nei successivi tre giorni dispone la pubblicazione delle candidature, unitamente a tutta la documentazione presentata, sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
6. Il candidato può ritirare la candidatura entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione mediante atto scritto depositato nell'ufficio competente in materia elettorale. Il ritiro della candidatura viene trasmesso immediatamente al Decano che ne dispone la pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

Art. 30

Comitato per le candidature a Rettore

1. Il Comitato per le candidature a Rettore è composto da tre componenti di cui uno è il Direttore Generale, uno è designato dal Consiglio di amministrazione ed uno dal Senato accademico. I componenti designati dagli Organi di governo sono scelti tra i professori di prima fascia di ruolo nell'Ateneo.
2. Di norma, nel mese di marzo antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, l'ufficio competente in materia predispone la relazione tecnica da sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo concernente la richiesta dei nominativi da designare quali componenti del Comitato per le candidature.
3. L'ufficio competente, dopo la deliberazione del Senato e del Consiglio di amministrazione, trasmette i nominativi al Decano, che, contestualmente alla convocazione del Corpo elettorale, costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.
4. In caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, gli organi di governo dell'Ateneo nella prima adunanza utile designano i componenti del Comitato per le candidature a Rettore di propria competenza.

Art. 31

Votazioni e quorum



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Il Rettore è eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione nei primi tre scrutini, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità prevale il candidato con minore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Per la validità delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 32

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Ateneo con specifico provvedimento ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto del decreto ministeriale di nomina e vi rimane per i successivi sei anni.
4. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli Studi di Napoli, Parthenope.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il Senato può proporre la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo.
2. La mozione, presentata da almeno due terzi dei componenti del Senato, deve essere depositata presso la Direzione Generale dell'Ateneo. Essa deve indicare le motivazioni della richiesta.
3. Il Direttore generale provvede a trasmettere la mozione al Decano, il quale entro 15 gg provvede a convocare il corpo elettorale.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

4. Della convocazione del corpo elettorale è data notizia sul sito web di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito e da quella data decorrono i termini di cui al comma successivo
5. Il voto sulla mozione di sfiducia deve tenersi non oltre i 120 giorni dalla convocazione del corpo elettorale e si svolge in un'unica votazione. L'elettorato attivo è costituito ai sensi e con le proporzioni del precedente art. 28 del presente Regolamento.
6. La sfiducia si intende approvata qualora la mozione ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Alla votazione deve aver partecipato almeno il settanta per cento degli aventi diritto. Qualora tale quorum non si raggiunga, la mozione si intende respinta. Si applica anche in questo caso quanto previsto dall'art. 31 comma 3 del presente Regolamento.

CAPO II

IL SENATO ACCADEMICO

Art 34

Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo normativo dell'Ateneo e ne definisce le linee generali dell'attività scientifica e didattica. Le sue funzioni sono stabilite dal vigente Statuto.
2. Le sedute del Senato accademico sono presiedute dal Rettore o, in caso di temporanea assenza, impedimento, cessazione anticipata dalla carica o astensione obbligatoria di quest'ultimo, dal ProRettore vicario.
3. Per la validità delle sedute è previsto un quorum di undici componenti.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice salvo quando diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto di Ateneo.
5. Le modalità di funzionamento delle sedute del Senato accademico sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato stesso a maggioranza assoluta.

Art. 35

Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:
 - a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede, o nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo, dal ProRettore vicario;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- b) nove professori di prima fascia;
 - c) cinque professori di seconda fascia;
 - d) due ricercatori a tempo indeterminato;
 - e) tre rappresentanti degli studenti;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Nell'eventualità in cui il numero dei Dipartimenti di Ateneo sia inferiore o uguale a quattro la composizione del Senato accademico risulta modificata così come riportato nella tabella allegata al vigente Statuto di Ateneo.
 3. Alle adunanze del Senato accademico partecipano con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il ProRettore vicario, il Direttore generale e i Presidenti delle Scuole interdipartimentali, qualora attivate. I Prorettori e i delegati del Rettore possono essere da quest'ultimo invitati a prendere parte alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 36

Le componenti elettive, elettorato attivo e passivo

1. La componente dei professori di prima fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di prima fascia dell'Ateneo.
2. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario.
3. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento, appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, salvo incompatibilità, si procede all'elezione di una rappresentanza dei Direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo/passivo è composto dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari.
4. La componente dei professori di seconda fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia dei professori associati e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di seconda fascia dell'Ateneo.
5. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia dei professori associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore di seconda fascia.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

6. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei Direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo e passivo è composto dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla seconda fascia.
7. Nel caso di incompatibilità di un Direttore di Dipartimento ad essere componente del Senato accademico si procede ad indire le elezioni previste dai successivi artt. 37 - 39, garantendo almeno un rappresentante per tale Dipartimento. Tale garanzia viene inserita come riserva nel bando che dispone l'indizione delle elezioni e la convocazione del corpo elettorale.
8. L'elettorato attivo/passivo per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori a tempo indeterminato nel Senato accademico, salvo incompatibilità, è composta come previsto nel comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.
9. L'elettorato attivo/passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico, salvo incompatibilità, è composta come previsto al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.
10. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti, salvo incompatibilità, nel Senato accademico l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni.
11. Almeno uno degli studenti eletti deve appartenere alla categoria dei dottorandi di ricerca al fine di garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.

Art. 37

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nell'art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 38

Candidature



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato accademico coloro che sono in possesso dell'elettorato passivo definito nel precedente art. 36 devono presentare la propria candidatura con le modalità previste per la propria categoria agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.
2. Tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura debbono, ad eccezione degli studenti, assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato e non devono essere già stati componenti di tale consesso nei due mandati consecutivi precedenti.
3. Le componenti rappresentative del Senato accademico, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, entrano in carica il primo novembre successivo alla relativa elezione, durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Art. 39

Proclamazione degli eletti

1. Si procede alla proclamazione degli eletti, per la categoria dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.
3. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione di un componente del Senato, ad eccezione della rappresentanza studentesca, qualora la residua parte del mandato sia superiore al limite temporale di cui al comma 2 del precedente art. 22, si procede a elezioni suppletive ristrette alla componente elettiva cessata o decaduta. Il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.

Art. 40

Partecipazione alle riunioni e decadenza dei componenti del Senato accademico

1. La partecipazione alle sedute costituisce dovere d'ufficio per i componenti del Senato accademico.
2. Possono giustificare la loro assenza i componenti che si vengano a trovare, il giorno della riunione del Senato, in una delle seguenti situazioni:
 - a) malattia (comprovata da certificato medico);
 - b) astensione obbligatoria per maternità;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione (congedo parentale, permessi legge 104, lutto).
 - d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non procrastinabili elencate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta per iscritto, anche mediante comunicazione per posta elettronica, al Presidente prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali o non prevedibili per i quali la giustificazione può essere prodotta anche in un momento successivo, purché non oltre tre giorni dallo svolgimento della seduta.
 4. Ad eccezione del Rettore, decade automaticamente dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle sedute ordinarie dell'organo.
 5. La decadenza, su segnalazione dell'Ufficio Organi Collegiali del superamento del numero massimo di assenze consecutive, è dichiarata con decreto del Rettore, ed è tempestivamente notificata all'interessato e all'Organo Collegiale, nonché agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.
2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Rettore o, in caso di temporanea assenza, impedimento, cessazione anticipata dalla carica o astensione obbligatoria di quest'ultimo, dal ProRettore vicario.
3. Il Consiglio può riunirsi se sono presenti almeno sei componenti.
4. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve espressamente motivarne le ragioni.
5. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

6. La funzione di Segretario è svolta dal Direttore Generale o da persona da quest'ultimo delegata.
7. Le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta.

Art. 42

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e, nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 dello Statuto, dal ProRettore vicario;
 - b) due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal Rettore nell'ambito di una rosa di quattro candidati predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula presentati dagli interessati. Le modalità di presentazione dei curricula sono definite dal Senato accademico con apposito provvedimento;
 - c) cinque componenti, scelti tra il personale in servizio nell'Ateneo, designati dal Senato accademico nell'ambito di una rosa di dieci nominativi predisposta dal Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati.
 - d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal presente Regolamento
2. I componenti del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale ed il ProRettore vicario. I Prorettori, i delegati del Rettore e i Presidenti di Scuola interdipartimentale possono essere invitati dal Rettore a prendere parte alle riunioni senza diritto di voto.
4. Fatta eccezione per il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni.

Art. 43

Giustificazione delle assenze e decadenza dei componenti



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. La partecipazione alle sedute costituisce per i componenti del Consiglio di amministrazione che appartengono alla comunità accademica, dovere d'ufficio.
2. Possono giustificare la loro assenza i componenti che si vengano a trovare, il giorno della riunione del Consiglio di amministrazione, in una delle seguenti situazioni:
 - a) malattia (comprovata da certificato medico)
 - b) astensione obbligatoria per maternità
 - c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione (congedo parentale, permessi legge 104, lutto)
 - d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non procrastinabili elencate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta per iscritto, anche mediante comunicazione per posta elettronica, al Presidente prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali o non prevedibili per i quali la giustificazione può essere prodotta anche in un momento successivo, purché non oltre tre giorni dallo svolgimento della seduta.
4. Ad eccezione del Rettore, decade automaticamente dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle sedute ordinarie dell'organo.
5. La decadenza, su segnalazione dell'Ufficio Organi Collegiali del superamento del numero massimo di assenze consecutive, è dichiarata con Decreto del Rettore, ed è tempestivamente notificata all'interessato e all'Organo Collegiale, nonché agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
6. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione, se la residua parte del mandato è superiore al limite temporale di cui al comma 2 del precedente art. 22 si procede a designazioni suppletive ristrette alla componente cessata o decaduta 1. Il nuovo designato entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.
7. In caso di decadenza o di anticipata cessazione si applica, a seconda della tipologia di componente, quanto previsto dal comma 1 dell'art. 42, limitando la numerosità della rosa ad un numero pari al doppio dei componenti decaduti.

Art. 44

Componente elettiva del Consiglio di amministrazione

1. La componente elettiva del Consiglio di amministrazione è composta dalla rappresentanza studentesca.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 45

Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Le candidature devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 46

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di amministrazione, l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 47

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini della elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV

ORGANISMI DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E DISCIPLINA

CAPO I

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 48



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Composizione e compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Rettore secondo il seguente criterio di legge:
 - a) il presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;
 - b) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti effettivi del Collegio debbono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. Il Presidente e i componenti del Collegio durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel Collegio il componente supplente già all'uopo nominato che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.
5. In caso di rinuncia o di cessazione del Presidente o di un componente effettivo il Rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro già in carica.
6. Non può assumere l'incarico di componente del Collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, convivenza, parentela e affinità fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.
7. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO II

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 49

Composizione

1. Il Nucleo è composto da cinque componenti, di cui tre soggetti esterni esperti nel campo della valutazione, un componente interno, scelto tra professori di ruolo a tempo pieno, e uno studente.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. I componenti esterni e il professore di ruolo interno vengono designati dal Consiglio di amministrazione sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Rettore, durano in carica per tre anni e sono consecutivamente rinnovabili una sola volta. Nella delibera di designazione il Consiglio di amministrazione nomina anche il Presidente.
3. Il funzionamento del Nucleo è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 50

Componente elettiva studentesca del Nucleo di valutazione

1. La carica di rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione ha natura elettiva.
2. Le modalità di indizione e convocazione del corpo elettorale sono disciplinate dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'elettorato attivo/ passivo è definito dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.
5. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni.

CAPO III

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEIO

Art. 51

Composizione del Presidio di qualità

1. Il Presidio è costituito da un professore o ricercatore di ciascun Dipartimento e da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo di Ateneo, con specifiche competenze in materia di assicurazione della qualità in ambito universitario.
2. I componenti del Presidio di Qualità sono designati dal Rettore.
3. I componenti del Presidio durano in carica tre anni, che decorrono dalla data del Decreto rettorale di nomina, e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.
4. Almeno uno dei componenti designati deve essere un professore ordinario.
5. Il Presidente è eletto dai componenti del Presidio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Non vengono presentate candidature. L'elezione avviene nel corso della prima riunione del consesso successiva alla nomina, a tale scopo convocata e presieduta dal Decano



Università degli Studi di Napoli Parthenope

del consesso. Alla riunione deve essere presente la maggioranza dei componenti e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. Il verbale dell'avvenuta elezione è trasmesso dal Decano del consesso al Rettore per gli adempimenti conseguenti.

6. Il funzionamento del Presidio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 52

Compiti e funzioni del Presidio di Qualità

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo ha la responsabilità di:
 - a) Sostenere la realizzazione delle politiche per la qualità definite dagli Organi di Ateneo, approntando gli strumenti organizzativi necessari ai fini dell'accreditamento nell'ambito del processo di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) e del miglioramento continuo della didattica, della ricerca e della terza missione;
 - b) Definire, monitorare e supervisionare il processo di assicurazione della qualità (AQ) della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo, coordinando i rapporti tra tutti gli attori del sistema di AQ dell'Ateneo;
 - c) Supportare l'Ateneo nella costruzione e gestione di un sistema di AQ fondato sul ciclo della pianificazione strategica e operativa, del monitoraggio e valutazione dei risultati;
 - d) Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

CAPO IV

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 53

Azione disciplinare

1. Possono essere sottoposti all'azione disciplinare tutti i professori di ruolo e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" che incorrano in uno degli illeciti previsti dalla normativa vigente e richiamati nel successivo art. 54.
2. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali l'Amministrazione venga a conoscenza ufficialmente anche dall'esterno, purché connotati da attendibilità e fondatezza.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Presso l'Ateneo è istituito il Collegio di disciplina composto da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, in servizio e in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Art. 54

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare per i professori ed i ricercatori:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio o irregolare condotta, che non costituisca grave insubordinazione e che non sia tale da ledere la dignità e l'onore del professore. Per tale illecito la sanzione corrispondente è la censura.
 - b) grave insubordinazione;
 - c) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
 - d) abituale irregolarità di condotta;
 - e) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.
2. Gli illeciti disciplinari di cui alle lettere b), c), d) ed e) prevedono, a seconda dei casi e delle circostanze, le seguenti sanzioni:
 1. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 2. la revocazione;
 3. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari.
4. Le sanzioni sono graduate, altresì, in relazione:
 - al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente;
 - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.
4. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
5. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri di ufficio, in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da



Università degli Studi di Napoli Parthenope

ledere la dignità e l'onore del professore.

Art. 55

Procedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, avuta conoscenza di un fatto suscettibile di dar luogo all'irrogazione di una sanzione, avvia l'istruttoria, dandone immediata notizia all'interessato e invitando quest'ultimo a presentare sue eventuali deduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Ricevute le deduzioni dall'interessato, il Rettore qualora ritenga di dover archiviare il procedimento o di irrogare la sanzione della censura, emana il relativo provvedimento nei trenta giorni successivi.
3. Il Rettore, qualora ritenga, invece, che il fatto integri una fattispecie per la quale si debba dar luogo all'irrogazione di una sanzione superiore alla censura, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, invia gli atti al Collegio di disciplina dell'Ateneo, formulando una proposta di sanzione.
4. Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento da parte del Rettore.

Art. 56

Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dalla normativa vigente richiamata dall'art. 54 del presente regolamento.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
3. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ne fanno parte tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori di ruolo; per ciascuna componente è nominato un membro supplente.
4. Il Collegio, secondo l'art. 16 dello Statuto, si compone di tre sezioni, così operanti: per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza della sola componente dei professori ordinari; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, professore ordinario, del Segretario di cui al successivo comma 6 e della componente dei professori associati; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del Presidente, professore ordinario, del Segretario di cui al successivo comma 6 e della componente dei ricercatori. Ciascuna sezione cura l'istruttoria del procedimento disciplinare di propria competenza, esprimendo in merito parere conclusivo.
5. Il Presidente è eletto dal Collegio in seduta plenaria, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta successiva al rinnovo dell'organo o qualora si renda necessario rinnovare tale carica. Il Presidente rappresenta il Collegio nei suoi rapporti con i professori e ricercatori sottoposti a procedimento disciplinare e nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.
6. Il Collegio designa al proprio interno un segretario, che provvede alla verbalizzazione delle sedute; il segretario viene assistito dal competente Ufficio dell'amministrazione.
7. I componenti del Collegio durano in carica sei anni, decorrenti dalla data del Decreto rettorale di nomina, e non possono essere riconfermati.
8. Il componente del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.
9. Costituiscono cause di cessazione dall'ufficio di componente del Collegio la cessazione dal servizio e il passaggio ad altro ruolo o fascia.
10. La cessazione dall'ufficio di componente del Collegio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni.
11. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito dal corrispondente supplente. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione del Collegio, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Parimenti, se cessa dall'incarico il componente supplente, ne viene designato uno nuovo.
12. Il funzionamento del Collegio di disciplina è disciplinato da apposito Regolamento, redatto dal Collegio stesso e approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di



Università degli Studi di Napoli Parthenope

amministrazione. Tale Regolamento disciplina anche le fasi del procedimento disciplinare di competenza del Collegio.

Art. 57

Procedimento disciplinare a carico del Rettore

1. Qualora sia necessario avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Rettore, le funzioni disciplinari spettanti a quest'ultimo sono attribuite al Decano dell'Ateneo.

Art. 58

Dovere di riservatezza

1. Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento disciplinare che lo riguarda, i componenti del Collegio sono tenuti a mantenere riservato il contenuto degli atti stessi.

CAPO V

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 59

Membri della comunità studentesca

1. Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare dell'Ateneo gli studenti iscritti ai corsi di studio od agli altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni ed infine i dottorandi di ricerca aventi sede amministrativa o consorziati con l'Ateneo.
2. Ai sensi del vigente Regolamento sono inclusi nell'accezione del termine studenti anche i dottorandi di ricerca, i partecipanti ai master di 1° e di 2° livello svolti presso l'Ateneo, gli iscritti alle scuole di specializzazione.

Art. 60

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno degli spazi universitari dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope o di altri sedi con essa convenzionate, quando:



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli spazi dell'Ateneo ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
 - c) violi norme regolamentari, statutarie o legislative.
2. I fatti di cui al comma che precede hanno rilevanza disciplinare anche se commessi fuori degli spazi universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Ateneo.
 3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
 4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento accademico dello studente.

Art. 61

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o altre attività formative;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto - o altra forma di verifica di profitto - per una o più sessioni di esame, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea.
 - d) l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami per un massimo di tre anni.
2. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla gravità del fatto, alla valutazione degli elementi di prova, agli eventuali precedenti procedimenti disciplinari a carico dello studente.

Art. 62

Competenza

1. La potestà disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico ed al Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso di studio al quale lo studente è iscritto.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente.
3. Le sanzioni di cui all'art. 61, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
4. La sanzione di cui all'art. 61, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è deliberata dal Senato accademico. Il Senato accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto e di laurea quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi di laurea diversi o in caso di appello alle sanzioni di cui ai precedenti commi.

Art. 63

Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare

1. Qualunque organo, ufficio, dipendente, studente, professore e ricercatore dell'Ateneo, nel prendere conoscenza di un fatto o comportamento illecito di cui al precedente art. 60, ne dà immediatamente informazione per iscritto al Direttore Generale, il quale la inoltra al Rettore, allegando ogni documento utile all'istruttoria ed indicando il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il Rettore, ricevuta la notizia dell'illecito, ha trenta giorni di tempo per decidere se archivarla o trasmettere gli atti al Collegio di Disciplina degli Studenti, con l'indicazione del tempo entro il quale quest'ultimo deve concludere i lavori. Contestualmente ne dà notizia allo studente interessato, con l'indicazione del responsabile del procedimento.
3. L'istruttoria del Collegio non può durare complessivamente più di sei mesi.
4. Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.

Art. 64

Collegio di disciplina degli Studenti

1. Il Collegio di disciplina degli Studenti ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c) e d) del presente Regolamento.
2. Il Collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati nel suo seno dal Consiglio degli studenti.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Il Collegio è istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia. Il ricercatore assume le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Collegio può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dallo stesso incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria o che le sia stata richiesta dallo studente.
5. Il Collegio, oltre allo svolgimento dell'istruttoria, deve procedere all'audizione dello studente con le garanzie del successivo art. 65.
6. Il Collegio, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma il parere finale deve essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.
7. Quando, nel corso dell'attività istruttoria, il Collegio accerti fatti costituenti ipotesi di reato, ne dà immediata comunicazione con separato atto al Rettore, per gli adempimenti di cui al 4 comma del precedente art. 63.
8. Il funzionamento del Collegio di disciplina è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale Regolamento disciplina anche le fasi del procedimento disciplinare di competenza del Collegio.

Art. 65

Dovere di riservatezza

1. Fermi i diritti dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i componenti del Collegio sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

CAPO VI

PROCEDURE DISCIPLINARI PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE

Art. 66

Ambito di applicazione

1. Il procedimento e le sanzioni disciplinari applicabili al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e, per quanto compatibile, ai collaboratori esperti linguistici dell'Università, sono disciplinati dalla vigente normativa



Università degli Studi di Napoli Parthenope

nonché dalle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nel tempo vigenti, per il personale del Comparto Università.

2. Per il personale con qualifica dirigenziale valgono le specifiche norme in materia e quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per la dirigenza del comparto Università.
3. Resta ferma la disciplina in tema di responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 67

Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la propria condotta ai doveri di impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa.
2. Per gli obblighi del personale tecnico-amministrativo e dirigente si rinvia ai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nel tempo vigenti, nonché ai Regolamenti interni, ai codici di comportamento nazionale e di Ateneo ed al codice etico di Ateneo.

Art. 68

Titolarità del potere disciplinare

1. Fermo quanto disposto dalla vigente normativa nonché dallo Statuto di Ateneo e tenuto conto dei poteri attribuiti al Direttore Generale dell'Ateneo in materia di gestione e organizzazione del personale,:
 - a) per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile della Struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal Contratto Collettivo;
 - b) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale è competente, con il supporto dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, il Direttore Generale dell'Ateneo. Alle infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale si applica la disciplina prevista dalla vigente normativa e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università.

Art. 69

Sanzioni e fattispecie disciplinari



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Le condotte da sanzionare, nonché la tipologia delle sanzioni disciplinari a carico del personale tecnico-amministrativo e dirigente, sono riportate nei “Codici disciplinari” dei rispettivi vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università e dell’Area Dirigenziale - Università, già oggetto di affissione, nonché di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, ai sensi della vigente normativa.
2. La violazione, da parte del dipendente, degli obblighi disciplinati da regolamenti e dalle norme del vigente Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dà luogo, secondo la gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto (censura);
 - c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
 - f) licenziamento con preavviso;
 - g) licenziamento senza preavviso.
3. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni anche in relazione alla gravità della mancanza, in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In particolare occorre tener conto:
 - a) dell’intenzionalità del comportamento;
 - b) della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
 - c) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
 - d) dell’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - e) delle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
 - f) del concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
 - g) del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio precedente;
 - h) del comportamento verso gli utenti.
4. Il rimprovero verbale consiste in un richiamo al dipendente, previa contestazione scritta dell’addebito, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

5. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura) consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, previa contestazione scritta dell'addebito.
6. La sanzione disciplinare della multa consiste nel pagamento all'Amministrazione di una somma trattenuta sullo stipendio di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni consiste nell'allontanamento del dipendente dal servizio con la privazione del trattamento retributivo sino ad un massimo di dieci giorni. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni ad un massimo di sei mesi consiste nell'allontanamento del dipendente dal servizio con la privazione del trattamento retributivo da un minimo di undici giorni sino ad un massimo di sei mesi. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di lavoro con comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro. Tale sanzione si applica a quei casi in cui, in conseguenza della violazione commessa dal dipendente, il rapporto di fiducia con l'Ateneo risulti gravemente compromesso e ne derivi l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro e, in particolare, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
10. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di lavoro senza comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro. Tale sanzione viene comminata per infrazioni del dovere di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ateneo e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro e, in particolare, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 70

Procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Il procedimento disciplinare si conclude con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.

Art. 71

Licenziamento disciplinare e procedimento abbreviato

1. Ferma la disciplina del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
 - a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
 - b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli



Università degli Studi di Napoli Parthenope

ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- g) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi della vigente normativa;
- h) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui alla normativa vigente;
- i) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
- j) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi della vigente normativa.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applica la disciplina vigente.

3. I casi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determinano l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione



Università degli Studi di Napoli Parthenope

disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni. Il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni.

4. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento.
5. L'avvio del procedimento disciplinare sarà denunciato al pubblico ministero e segnalato alla competente Procura regionale della Corte dei Conti nel termine di quindici giorni dall'avvio per i provvedimenti di competenza.
6. L'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

Art. 72

Dovere di riservatezza

1. Fermi i diritti dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, il Responsabile della Struttura ed il Direttore Generale sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

TITOLO V

ORGANISMI CONSULTIVI



Università degli Studi di Napoli Parthenope

CAPO I

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 73

Composizione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto da non più di quindici componenti, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico ed ai Dottorati di ricerca dell'Ateneo.
2. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono componenti di diritto. Gli altri componenti sono eletti proporzionalmente al numero degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di cui un Dipartimento è titolare assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento.

Art. 74

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 75

Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti si svolgono separatamente per ciascun Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo distinti a seconda del Dipartimento di appartenenza.
3. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 76

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio degli studenti devono essere presentate secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 77

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti per ciascun Dipartimento si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.

CAPO II

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 78

Violazione del Codice Etico

1. Il mancato rispetto del Codice Etico di Ateneo costituisce motivo di contestazione da parte del Rettore e di irrogazione di una sanzione da parte del Senato accademico sulla base di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento.
2. Al Rettore spetta l'avvio della contestazione in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno, purché connotati da attendibilità e fondatezza.
3. Presso l'Ateneo è istituita la Commissione di garanzia, con funzioni consultive ed istruttorie nei confronti del Senato accademico relativamente all'applicazione del Codice etico.

Art. 79

Sanzioni

1. Le sanzioni comminabili per la violazione del Codice etico sono:
 - a) la censura, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un professore o ricercatore. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità, la Commissione di garanzia può proporre, quale sanzione accessoria, che l'interessato sia escluso, per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio;
 - b) il richiamo scritto, qualora la violazione di una disposizione del Codice etico sia posta in essere da un componente del personale tecnico amministrativo. In caso di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità poste in essere da un componente del personale



Università degli Studi di Napoli Parthenope

tecnico-amministrativo, la Commissione di garanzia, sentito il Direttore generale, può proporre la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione;

- c) l'ammonizione, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da uno studente o da un dottorando di ricerca. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità la Commissione di garanzia, sentito il Consiglio degli Studenti, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.
2. Le violazioni del Codice Etico, qualora riguardino docenti a contratto, danno luogo, a seconda della gravità, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per inadempimento.
 3. Le sanzioni, di cui al comma 1, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
 - a) violazione della proprietà intellettuale;
 - b) molestie sessuali;
 - c) plagio;
 - d) conflitti di interesse;
 - e) doveri di imparzialità, integrità e correttezza;
 - f) abuso della propria posizione;
 - g) uso delle risorse dell'Ateneo non per fini istituzionali;
 - h) uso improprio del nome e della reputazione dell'Ateneo;
 - i) divulgazione di informazioni riservate dell'Ateneo;
 - j) accettazione di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
 4. Qualora le violazioni al Codice Etico assumano particolare gravità, al punto da essere suscettibili di configurarsi quali illeciti disciplinare, il Rettore apre l'istruttoria disciplinare di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 80

Procedimento

1. Il Rettore, qualora attivi la procedura di contestazione ne dà immediata notizia all'interessato, invitandolo a presentare sue eventuali deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

2. Il Rettore, nel termine di dieci giorni dalla ricezione delle deduzioni dell'interessato, invia la documentazione alla Commissione di Garanzia.
3. La Commissione di Garanzia, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore, ascolta l'interessato, che può essere assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione, propone al Rettore l'archiviazione della questione o l'inoltro della stessa al Senato accademico. In quest'ultimo caso la Commissione propone anche la sanzione da comminare tenuto conto della rilevanza dei fatti contestati. La proposta della Commissione è vincolante.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Senato accademico, senza la rappresentanza degli studenti nel caso di procedimenti nei confronti di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.

Art. 81

Composizione della Commissione di Garanzia

1. La Commissione di garanzia è composta da cinque, componenti ciascuno designato dal Rettore per un mandato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) due componenti scelti tra i professori ordinari;
 - b) un componente scelto tra i professori associati;
 - c) un componente scelto tra i ricercatori a tempo indeterminato;
 - d) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
2. La carica di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio di disciplina.
3. Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni del presente Codice ad uno studente ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, ovvero nel caso di modifiche al Codice Etico concernenti gli studenti, la Commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente designato dal Rettore tra i membri del Consiglio degli studenti, con esclusione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio di disciplina degli studenti.
4. La Commissione può validamente deliberare con la presenza di almeno quattro componenti, senza includere in tale numero il rappresentante degli studenti; la Commissione delibera con il



Università degli Studi di Napoli Parthenope

voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le proposte di modifica del Codice Etico, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

5. La Commissione elegge un Presidente tra i suoi componenti.
6. Il funzionamento della Commissione di garanzia, le modalità di presentazione dei reclami e le fasi del procedimento istruttorio, in caso di violazione del Codice etico da parte di un componente della comunità accademica, sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dal Senato accademico.

Art. 82

Procedimento a carico del Rettore

1. Qualora sia necessario avviare una contestazione nei confronti del Rettore, le relative competenze spettanti al Rettore sono attribuite al Decano dell'Ateneo.

Art. 83

Dovere di riservatezza

1. Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguarda, i componenti della Commissione di Garanzia sono tenuti a mantenere riservato il contenuto degli atti stessi.

CAPO III

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 84

Funzioni del Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) due componenti designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;
- d) il Direttore generale, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

Art. 85

Componente elettiva del Comitato per lo sport universitario

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 11 e 20 del presente Regolamento.

CAPO IV

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 86

Composizione del Comitato unico di Garanzia

1. Il Comitato unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito con decreto del Rettore, è composto da:
 - a) un numero di componenti effettivi, fino a un massimo di cinque, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due.
 - b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- c) un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti a) e b). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere superiore a due;
 - d) quattro studenti, designati dal Consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi. Anche per la componente studentesca il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due.
2. Il CUG è nominato con decreto rettorale nel quale è indicato anche il Presidente, scelto dal Rettore tra i professori e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un curriculum dal quale emergano professionalità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
 3. I componenti del CUG durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La partecipazione al CUG non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
 4. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione, se la residua parte del mandato è superiore al limite temporale di sei mesi si procede a nuove designazioni suppletive ristrette alla componente cessata o decaduta. Il nuovo designato entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.
 5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito Regolamento, redatto dal Comitato stesso, approvato dal Senato accademico, previo parere del CdA.

Art. 87

Funzioni del Comitato unico di Garanzia

1. Le funzioni del Comitato Unico di Garanzia sono disciplinate dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. In relazione alle violazioni del Codice Etico rientranti nelle proprie competenze, il CUG qualora ravvisi una violazione ne dà immediata notizia al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 80 del presente Regolamento.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

TITOLO VI STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I DIPARTIMENTI

Art. 88

Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca, fermo restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore.
2. Ciascun Dipartimento si dota di un proprio Regolamento di funzionamento approvato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle Linee guida deliberate dal Senato accademico con parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Rettore, coadiuvato dagli uffici competenti, prima di sottoporre i regolamenti di Dipartimento all'esame e approvazione da parte degli Organi collegiali, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, provvede alla verifica della conformità di questi alle Linee guida di cui al comma precedente. In caso ravvisi un mancato rispetto delle stesse, rinvia il Regolamento al Consiglio di Dipartimento per l'adeguamento.

Art. 89

Costituzione di Dipartimento

1. La costituzione di un Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le disposizioni stabilite dal vigente Statuto di Ateneo.

Art. 90

Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
2. È altresì istituita presso ciascun Dipartimento la Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dal vigente Statuto di Ateneo, e disciplinata nella sua composizione dai Regolamenti di Dipartimento.
 3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite specifiche Sezioni in ragione di peculiari esigenze scientifiche e anche per periodi determinati.

Art. 91

Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Art. 92

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Direttore è composto dai professori di prima fascia, afferenti al Dipartimento, in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.
2. Nel caso in cui tutti i professori appartenenti alla categoria degli ordinari, afferenti al Dipartimento, si trovino in condizioni di indisponibilità, ineleggibilità, incompatibilità l'elettorato passivo spetta ai professori di seconda fascia in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.

Art. 93

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio di Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori in aspettativa ai sensi dell'art 5 del presente Regolamento.

Art. 94

Indizione delle elezioni



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 157 del presente Regolamento;
 - e) designare i componenti del seggio e indicarne l'ubicazione;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione.
 - g) nominare apposita commissione elettorale.

Art. 95

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.
2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con minore e anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi



Università degli Studi di Napoli Parthenope

diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.

4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla competente Commissione elettorale.

Art. 96

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a sei mesi il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
3. Nelle more della nomina del nuovo Direttore, il Dipartimento è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 97

Funzioni

1. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dalla legge e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 98

Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, partecipano al Consiglio di Dipartimento, oltre ai professori di ruolo e ai ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, le sotto indicate rappresentanze:
 - a) una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ed ai corsi di studio e di specializzazione attivati e coordinati dal Dipartimento, nel numero



Università degli Studi di Napoli Parthenope

complessivamente corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate categorie;

- b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori e comunque non inferiore a due unità.
2. La mancata elezione delle rappresentanze di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 99

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.
2. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Art. 100

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
 - a) l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio o in aspettativa presso il Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.
2. Il personale tecnico-amministrativo che afferisce al Dipartimento, che sia numericamente pari o inferiore al numero della rappresentanza della suddetta categoria, determinata dalla lettera b) del comma 1 del precedente art. 98, in seno al Consiglio di Dipartimento, partecipa tutto di diritto a tale consesso.
3. Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.
4. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data in cui si svolgono le votazioni ai corsi di studio, di specializzazione ed ai Dottorandi di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo di cui il Dipartimento è gestore.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, di specializzazione e del



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 101

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della componente elettiva del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Decano, dispone la indizione dell'elezioni con apposito bando elettorale che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale si provvede a nominare apposita commissione elettorale ed ad indicare:
 - a) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - c) le modalità per il deposito delle candidature ed i termini per la presentazione delle stesse.
 - d) designare i componenti del seggio e indicarne l'ubicazione;
 - e) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione.
 - f) nominare l'apposita commissione elettorale.

Art. 102

Proclamazione degli eletti

1. I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti con apposito provvedimento che è emanato dallo stesso Organo che ha indetto le elezioni e pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale il Direttore del Dipartimento comunica al Rettore il risultato delle votazioni per il conseguente provvedimento di nomina che viene poi pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

CAPO III



Università degli Studi di Napoli Parthenope

GIUNTA E SEZIONI DI DIPARTIMENTO

Art. 103

Funzioni della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è l'organo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, il ViceDirettore, una rappresentanza dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei rappresentanti e le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento del Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, essa rimane in carica fino alla ricostituzione della nuova Giunta.
4. Le elezioni per la costituzione della Giunta devono essere indette entro due mesi dall'inizio del mandato del Direttore di Dipartimento.

Art. 104

Sezioni del Dipartimento

1. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con le modalità previste del vigente Statuto di Ateneo.
2. Le funzioni della Sezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile, eletto tra i professori di prima fascia in servizio o, in assenza, incompatibilità o indisponibilità di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti alla Sezione. Il Responsabile dura in carica tre anni, può essere rieletto consecutivamente una sola volta ed è componente di diritto della Giunta di Dipartimento

Art. 105

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Responsabile della Sezione è disposta dal Direttore del Dipartimento con apposito bando così come indicato nell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 106



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori di prima fascia in servizio, afferenti alla Sezione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. Nel caso in cui tutti i professori di prima fascia, afferenti alla Sezione, si trovassero nelle condizioni di indisponibilità, ineleggibilità e incompatibilità possono godere dell'elettorato passivo i professori di seconda fascia in servizio.

Art. 107

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori di ruolo e ricercatori afferenti alla Sezione entro la data in cui si svolgono le votazioni.

Art. 108

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Responsabile di Sezione, il Decano dei professori di prima fascia della Sezione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria degli afferenti alla Sezione per procedere all'elezione del Responsabile per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Responsabile, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Direttore del Dipartimento o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria della Sezione, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;
 - b) indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 157 del presente Regolamento;
 - e) designare la composizione dei seggi e indicarne l'ubicazione;
 - f) fissare la data per la votazione;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- g) nominare apposita Commissione Elettorale.

Art. 109

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Responsabile è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni a scrutinio segreto sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti della sezione che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
3. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale.

Art. 110

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Responsabile, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a sei mesi il Responsabile entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Responsabile, la Sezione del Dipartimento è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferente alla Sezione.

CAPO IV

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 111

Scuole interdipartimentali

1. Due o più Dipartimenti possono istituire una struttura di raccordo, denominata Scuola interdipartimentale, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, nel rispetto delle disposizioni statali in materia.
2. Il procedimento di attivazione di una Scuola interdipartimentale può prendere avvio dalla proposta di uno, o più, Dipartimenti o del Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall'art. 32 comma 1 e 2 e comma 7 dello Statuto di Ateneo.
3. L'iniziativa, deliberata dal/dai Consiglio/i di Dipartimento a maggioranza assoluta, deve contenere l'indicazione della denominazione della Scuola e dei corsi di studio che si intendono attribuire all'attività di coordinamento e razionalizzazione nonché di gestione dei servizi comuni della Scuola. In presenza di corsi interdipartimentali, la proposta può essere formulata da uno qualsiasi dei Dipartimenti coinvolti.
4. Della proposta di attivazione della Scuola, formulata da un Dipartimento o dal Consiglio di amministrazione, viene data notizia dal Rettore ai Dipartimenti che presentano criteri di affinità disciplinare dell'offerta formativa.
5. Entro 30 giorni da tale comunicazione, i Dipartimenti, che intendano concorrere all'attivazione della Scuola, deliberano a maggioranza assoluta l'adesione o meno alla proposta, indicando in caso affermativo i corsi che intendono affidare alla gestione della stessa.
6. La Scuola è istituita con decreto rettorale sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione, assunta previo parere del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.
7. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una Scuola interdipartimentale già attivata, ne fa richiesta alla Scuola, che ne informa i Dipartimenti afferenti, indicando i corsi di studio che intende attribuire e le unità di personale tecnico-amministrativo che intende coinvolgere. Su tale richiesta i Dipartimenti presenti nella Scuola esprimono parere vincolante. Qualora questi ultimi siano divergenti, sulla richiesta di adesione decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
8. Un Dipartimento afferente ad una Scuola può, con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta, chiedere al Consiglio di amministrazione di distaccarsi dalla stessa. Su tale richiesta gli altri Dipartimenti afferenti alla Scuola sono chiamati ad esprimere



Università degli Studi di Napoli Parthenope

un parere. Nel deliberare l'uscita del Dipartimento dalla Scuola, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede ad assegnare al Dipartimento uscente i corsi di studio dei quali quest'ultimo sia in grado di garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità definiti dall'ANVUR e dagli organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, procedere ad una riassegnazione dei corsi di studio tra i Dipartimenti afferenti alla Scuola.

9. Le norme relative ai compiti e al funzionamento della Scuola interdipartimentale sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 112

Organi della scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio.

Art. 113

Procedura di elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio in uno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di ruolo della scuola interdipartimentale dispone l'indizione delle elezioni con apposito bando pubblicato sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito e convoca in seduta straordinaria il Consiglio della Scuola interdipartimentale.
3. In caso di dimissioni del Presidente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
4. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano provvede a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse presso l'ufficio della Commissione Elettorale di cui al punto g) del presente comma;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 157 del presente Regolamento;
 - e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
 - f) fissare la data per la votazione e delle eventuali votazioni successive;
 - g) nominare apposita Commissione Elettorale.
5. Nelle prime tre votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
 6. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
 7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
 8. Nel caso di elezione del Presidente di una neocostituita scuola interdipartimentale o per cessazione anticipata del Presidente in carica, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a sei mesi il Presidente entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, la Scuola è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferenti alla Scuola.
 9. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione elettorale.
 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia agli articoli dedicati all'elezione del Direttore di Dipartimento.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Presidente della Scuola, che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Coordinatori dei Corsi di studio attivi affidati alla Scuola, che sono componenti di diritto;
 - c) da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, designati da ciascun Consiglio di Dipartimento, tra i propri componenti in regime di tempo pieno che assicurino una permanenza in servizio almeno pari alla durata della carica.
2. La designazione della componente di cui alla lettera c) del comma precedente viene, su proposta del Direttore, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori e ricercatori.
3. La componente di cui al comma precedente non può essere superiore al dieci per cento dei componenti dei Dipartimenti afferenti. Qualora tale limite venga superato si procede ad una riduzione del numero dei rappresentanti designati da ciascun Dipartimento, partendo da quello con il minor numero di professori e ricercatori afferenti.
4. Qualora un Dipartimento conferisca solo una parte dei propri corsi di studio, la propria componente nel Consiglio della Scuola è limitata al Direttore e ai Coordinatori dei corsi di studio interessati.
5. I componenti designati del Consiglio durano in carica tre anni e sono consecutivamente ridesignabili una sola volta.
6. Le designazioni, da parte dei Consigli di Dipartimento, della componente docente nel Consiglio della Scuola, debbono prevedere una riserva per i settori disciplinari dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento che non siano già rappresentati dal Direttore o dai Coordinatori dei corsi di studio, garantendo altresì un'ampia rappresentanza delle aree scientifiche presenti all'interno del Dipartimento.
7. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei professori e ricercatori presenti nel consesso, designati dal Consiglio degli Studenti tra i componenti dei Consigli dei Corsi di studio afferenti alla Scuola. Tale designazione deve garantire una equa rappresentanza dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.

CAPO V

CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 115

Consiglio di corsi di studio

1. I Consigli di Corso di Studio possono assumere una diversa configurazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto.
2. Ad essi può essere affidata la gestione didattica di:
 - a) un singolo corso di laurea e/o di Laurea Magistrale e a ciclo unico;
 - b) più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a classi di aree omogenee;
 - c) più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o di classi di aree omogenee;
 - d) più corsi di Laurea e laurea magistrale riferiti a classi corrispondenti.
3. I Consigli di Corso di studio sono costituiti dai professori e dai ricercatori di ruolo titolari o affidatari di insegnamenti inclusi nelle offerte formative del corso o dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico attribuiti a tale Consiglio.
4. La composizione del Consiglio di Corso di Studi ha durata annuale e si rinnova il primo ottobre di ogni anno.
5. I professori ed i ricercatori svolgono di regola il loro carico didattico in corsi di studio istituiti nel Dipartimento di afferenza.
6. I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio contribuendo ai requisiti di docenza e di qualificazione della docenza dello stesso partecipano al relativo consiglio con voto deliberativo.
7. I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio senza contribuire ai requisiti di docenza e di qualificazione della docenze dello stesso partecipano al relativo consiglio con voto consultivo.
8. Al Consiglio di corso di studio partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, almeno uno per ciascun corso di studio.
9. Al Consiglio di Corso di Studio partecipano senza diritto di voto e senza contribuire alla definizione del numero legale, i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.

Art. 116

Funzioni del Consiglio di corsi di studio

1. Il Consiglio del/i corsi di studio, oltre ai compiti definiti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di ateneo:
 - a) aggiorna i propri Regolamenti didattici;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- b) organizza e realizza le attività didattiche del corso di studi affinché esso possa assolvere a tutti gli impegni e gli obblighi in esso previsti;
- c) supporta l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica e garantisce il funzionamento del gruppo di riesame per il monitoraggio Annuale della Scheda Unica Annuale (SUA).
- d) acquisisce i pareri e le valutazioni espresse dalla Commissione paritetica dipartimentale per formulare eventuali proposte per il miglioramento della qualità.

Art. 117

Coordinatore del consiglio di corso di studio

1. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Art. 118

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Coordinatore spetta ai professori di prima fascia, in servizio a tempo pieno di cui all'art. 115, 6 comma del presente regolamento.
2. Qualora non vi siano professori di prima fascia in servizio a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia in servizio a tempo pieno, di cui all'art. 115, 5 comma del presente regolamento.
3. I professori di prima e seconda fascia in servizio a tempo definito possono candidarsi previa dichiarazione di opzione per il regime di tempo pieno in caso di nomina.

Art. 119

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio è composto dai professori e ricercatori di cui all'art. 115, 5 comma del presente regolamento. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori di ruolo in aspettativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 120

Indizione delle elezioni



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso di studio per procedere all'elezione del Coordinatore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Coordinatore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 157 del presente Regolamento;
 - e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
 - a) fissare la data per la prima votazione e per le eventuali votazioni successive;
 - b) nominare apposita Commissione Elettorale.

Art. 121

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.
2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla competente Commissione elettorale.

Art. 122

Proclamazioni dell'eletto

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.

Art. 123

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Coordinatore del Consiglio di corso di studio.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Coordinatore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a sei mesi il Coordinatore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Coordinatore il Consiglio di corso di studi è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio stesso.

Art. 124

La componente elettiva del Consiglio di corso di studio

1. Al Consiglio di corso di studio partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei professori e ricercatori di cui all'art. 115, comma 5.
2. Il numero degli studenti da eleggere è comunicato dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 125

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e non sono rieleggibili.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.

Art. 126

Elettorato attivo e passivo degli studenti

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al/i corso/i di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico facenti parte del Consiglio di corso di studio, entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi gestiti dal Consiglio alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale.

Art. 127

Convocazione del corpo elettorale delle rappresentanze studentesche

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 128

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 129

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione del Coordinatore.

CAPO VI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 130

Funzioni delle scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 131

Organi della Scuola di Specializzazione

1. La nomina degli organi delle Scuole di specializzazione di Ateneo alle disposizioni del vigente Statuto, nonché l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole medesime sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti nel rispetto della normativa ministeriale.
2. Gli organi della Scuola sono il Direttore ed il Consiglio della Scuola stessa.
3. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano laddove gli organi della Scuola di Specializzazione non siano previsti e disciplinati dalla specifica normativa ministeriale.

Art. 132

Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

Art. 133

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Direttore è composto dai professori del Consiglio di prima fascia in servizio a tempo pieno alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.
2. Qualora non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un



Università degli Studi di Napoli Parthenope

professore di seconda fascia in servizio a tempo pieno o che dichiari di optare per tale regime in caso di nomina.

Art. 134

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, di cui al successivo art. 139, alla data di svolgimento delle votazioni. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori in aspettativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento

Art. 135

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia della Scuola di Specializzazione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) il regime delle incompatibilità;
 - e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
 - f) fissare la data per la prima votazione e delle eventuali votazioni successive;
 - g) nominare apposita Commissione Elettorale.

Art. 136



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.
2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione elettorale.

Art. 137

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a sei mesi il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
3. Nelle more della nomina del nuovo Direttore il Consiglio di corso di studi è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio stesso.

Art. 138



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Norma di rinvio

1. Il Regolamento della Scuola di Specializzazione può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Direttore del Consiglio della Scuola.

Art. 139

Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: i professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola; tre rappresentanti degli specializzandi.

Art. 140

La Componente elettiva del Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Al Consiglio di Scuola di Specializzazione oltre ai professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche partecipa una componente elettiva composta da tre rappresentanti degli studenti specializzandi. Al Consiglio della Scuola partecipano senza diritto di voto i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.

Art. 141

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti durano i carica due anni accademici.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.

Art. 142

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che sono regolarmente iscritti per la prima volta alla data di emanazione del bando convocazione del corpo elettorale.

Art. 143

Convocazione del corpo elettorale



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel presente Regolamento.

Art. 144

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti specializzandi si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.

CAPO VII

CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 145

Corsi e scuola di Dottorato

1. L'Ateneo promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.
2. L'Ateneo istituisce ed organizza i Corsi di Dottorato di ricerca, eventualmente anche in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, qualora istituite, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia di ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello
3. La composizione del Collegio dei docenti e i compiti specifici sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO VIII

CENTRI DI RICERCA

Art. 146

Costituzione dei Centri di Ricerca

1. I centri di ricerca sono retti da propri regolamenti. Questi ultimi devono essere approvati dagli Organi di Governo di Ateneo con le procedure previste dal vigente Statuto.
2. L'istituzione e il funzionamento di Centri di ricerca costituiti con Enti di Ricerca esterni sono regolati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere



Università degli Studi di Napoli Parthenope

vincolante del Senato accademico e del Nucleo di Valutazione. La convenzione istitutiva indica gli Enti di Ricerca partecipanti, la denominazione del Centro, la sua sede amministrativa, gli organi di gestione e le relative competenze e modalità di costituzione, le risorse di personale, strumentali e finanziarie messe a disposizione da ciascun Ente convenzionato. Le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro sono fissate nel medesimo provvedimento amministrativo.

3. La proposta di costituzione di un Centro deve necessariamente contenere le finalità eterogenee di ricerca comprendenti le diverse aree dei Dipartimenti proponenti per sviluppare progettualità di rilevante interesse scientifico con le peculiari attività di loro competenza dalle quali devono derivare nuove conoscenze e *know how* per migliorare l'attività scientifica e di ricerca all'interno dell'Ateneo. Gli elementi costitutivi devono essere integrati da linee di ricerca implementate annualmente e relazionate agli organismi di valutazione interna di Ateneo al fine di assicurare la qualità. L'attività di ricerca proposta dai costituendi centri, che non si deve sovrapporre all'attività dei Dipartimenti, viene preventivamente sottoposta all'esame degli organismi di valutazione interna.

Art. 147

Modalità di presentazione della proposta di costituzione del centro

1. L'Ateneo, su proposta di almeno due Dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che riguardano i Dipartimenti proponenti. La proposta di istituzione del centro di ricerca corredata dalle linee di ricerca deve essere trasmessa entro 30 giorni agli organismi di valutazione interna di ateneo i quali devono esprimere il proprio parere preventivo e relazionare al Rettore entro i successivi 20 giorni.
2. La proposta corredata dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione viene sottoposta all'esame degli Organi di governo di Ateneo.

Art. 148

Organi del Centro e collaborazioni esterne

1. Gli Organi del centro sono il Consiglio Direttivo e il Direttore.
2. Il Centro deve essere composto da almeno dieci professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti proponenti.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Il Centro attraverso i suoi organi relaziona annualmente agli organi Accademici competenti il programma annuale di lavoro e le relative spese nonché ogni altra decisione per il conseguimento dei fini del centro
4. Le richieste di adesioni al Centro da parte di Professori e Ricercatori vengono approvate dal Consiglio Direttivo.
5. I Centri possono avvalersi anche di Enti esterni tramite la costituzione di partenariati per la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale ed extranazionale che coinvolgono le aree di riferimento.
6. Ogni atto del centro di ricerca che preveda l'adesione di enti esterni e/o la partecipazione a progetti di interesse dell'Ateneo deve comunque essere sottoposta e approvata dagli Organi di Ateneo.

CAPO IX CENTRI DI SERVIZIO

Art. 149

I Centri di servizio

1. Per la realizzazione di servizi di particolare complessità e di interesse generale possono essere istituiti centri di servizio.
2. L'istituzione dei Centri di servizio dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro.
4. Le linee di indirizzo di ciascun Centro di servizio, al quale è preposto un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale, sono definite da un referente o da un comitato di indirizzo nominati dal Rettore.
5. L'incarico dei referenti ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
6. I regolamenti dei Centri di servizio di Ateneo, di cui al presente titolo, dettano le norme relative al funzionamento del centro, nel rispetto delle norme e dei principi fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento. Detti regolamenti sono proposti dal referente o dal comitato di garanzia di cui al precedente comma 4 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

TITOLO VII
STRUTTURE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ATENEO

CAPO I
SISTEMA BIBLIOTECARIO

Art. 150

Biblioteca di Ateneo

1. La Biblioteca di Ateneo è l'insieme coordinato delle sedi e dei servizi finalizzati ad accrescere la disponibilità, la conoscenza e le opportunità di utilizzo di risorse bibliografiche rilevanti per la ricerca e la didattica, acquisite al patrimonio dell'Ateneo o altrimenti reperibili.
2. I servizi della Biblioteca sono:
 - a) rivolti a studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e bibliotecario dell'Ateneo, nonché a studiosi esterni in rapporto anche occasionale con l'Ateneo stesso;
 - b) aperti agli utenti istituzionali di altri atenei e istituti convenzionati con l'Ateneo, a condizione di reciprocità;
 - c) resi accessibili al pubblico generale;
 - d) gestiti da personale in possesso di adeguata qualificazione professionale.

Art. 151

Norme di rinvio

1. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario sono definite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

CAPO II
MUSEO DI ATENEO



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 152

Museo di Ateneo

1. Il Museo di Ateneo è una struttura finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali di Ateneo a fini di studio, ricerca e diffusione culturale.
2. Sono organi del Museo:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
3. Il Direttore, designato dal Senato accademico su proposta del Rettore per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica. Il suo incarico è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola interdipartimentale o Coordinatore di consiglio di corso di studi.
4. Il Consiglio è costituito da tre professori e ricercatori di ruolo, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e due esperti esterni, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.
5. La carica di Direttore del Museo non dà diritto a compensi o a indennità di carica.
6. Le modalità di funzionamento degli organi e delle attività del Museo saranno disciplinate nell'atto costitutivo dello stesso.

TITOLO VIII

ORGANI DI GESTIONE

CAPO I

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 153

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. L'incarico di Direttore Generale può essere prorogato solo una volta per la durata massima di un anno in presenza di motivate esigenze. La proroga è proposta dal Rettore e deliberata dal Consiglio di amministrazione acquisito il parere del Senato accademico.

Art. 154

Funzioni Dirigenziali

1. Le funzioni dirigenziali sono stabilite dall'art. 45 dello Statuto e dalla normativa vigente.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 155

Disposizioni generali

1. Qualora previsto dalla legge e dallo Statuto, il funzionamento degli organi ed organismi collegiali dell'Ateneo è disciplinato da appositi regolamenti interni.
2. Tali regolamenti sono redatti e approvati in prima istanza dagli organi e organismi stessi a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'approvazione definitiva degli stessi spetta al Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Tutti i Regolamenti sono emanati con Decreto rettorale.
5. I regolamenti interni di funzionamento devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi articoli.

Art. 156

Principi generali per il funzionamento degli organi e degli organismi collegiali

1. Tutti i regolamenti previsti dall'articolo precedente e le eventuali Linee guide propedeutiche devono disciplinare:
 - a) le finalità dell'organo;
 - b) le attività di competenza;
 - c) l'assetto organizzativo e funzionale,
 - d) la durata e la modalità di elezione;



Università degli Studi di Napoli Parthenope

- e) l'autonomia organizzativa e gestionale;
- f) le modalità di convocazione delle sedute degli organi collegiali;
- g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
- h) la cadenza programmata delle sedute ordinarie;
- i) i presupposti e le modalità per la convocazione delle sedute straordinarie;
- j) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
- k) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con una maggioranza qualificata;
- l) gli eventuali limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti;
- m) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
- n) il quorum per la validità delle adunanze e quello per la validità delle deliberazioni;
- o) l'assenza alle adunanze, decadenza dalla carica e sostituzione;
- p) i termini di decadenza per l'applicazione delle delibere;
- q) la durata massima dell'intervento;
- r) le modalità di votazione (con voto palese o a scrutinio segreto).

Art. 157

Incompatibilità

1. Ai fini del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente sono incompatibili con il tempo definito le seguenti cariche e incarichi:
 - a. Rettore, Prorettore vicario e prorettori delegati
 - b. Componente del Senato accademico
 - c. Componente del Consiglio di amministrazione
 - d. Direttore di Dipartimento
 - e. Coordinatore di corso di studi
 - f. Componente del Nucleo di valutazione
 - g. Presidente e componente del Consiglio di una Scuola interdipartimentale
 - h. Coordinatore di dottorato di ricerca
 - i. Direttore di una Scuola di specializzazione.
2. Il professore o il ricercatore a tempo definito che intenda candidarsi per una delle cariche o incarichi di cui al comma 1 dovrà produrre, all'atto della candidatura, una specifica dichiarazione di impegno a optare per il tempo pieno in caso di avvenuta elezione o designazione.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. È riservata ai professori e ricercatori in servizio a tempo pieno l'incarico di componente del Collegio di disciplina dell'ateneo.
4. Le cariche e gli incarichi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto espressamente lo consentano o lo prevedano.
5. Il Presidente di Scuola interdipartimentale, i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori di corso di studio, oltre a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 del presente articolo, non possono essere designati a fare parte del Presidio della qualità.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 158

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
2. A far tempo da tale data sono abrogate le norme regolamentari e le disposizioni in contrasto o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Le disposizioni relative alle modalità di elezione di organi e organismi si applicano a partire dal primo rinnovo degli stessi successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Normativa di Riferimento

Art. 2

1. Art. 33, Costituzione Italiana
2. Legge del 9.10.1989 n. 168
3. Legge del 30.12.2010 n. 240

Art. 4

1. Decreto Presidente Repubblica del 16.05.1960 n. 570 e ss.mm.ii.

Art .5

1. art. 10, Legge n. 311 del 18.03.1958
2. art. 8, Legge n. 349 del 08.07.1958
3. Art. 12, Decreto Presidente Repubblica n. 382 del 11.07.1980
4. Art. 14, Decreto Presidente Repubblica n. 382 del 11.07.1980
5. Art. 17, Decreto Presidente Repubblica n. 382 del 11.07.1980
6. Art. 34, del Decreto Presidente Repubblica n. 382 del 11.07.1980
7. Art. 2, Legge del 13.10.1984, n. 476, e ss.mm.ii.
8. Art. 37 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.10.2008
9. Art. 81, Decreto Legislativo n.. 267 del 18.08.2000
10. Art. 18, Legge 183 del 04.11.2010
11. Art. 7, Legge n. 240 del 30.12.2010

Art. 9

1. Lettera d, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
2. Lettera g, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
3. Lettera m, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

Art. 21

1. Art. 2 Legge n 240 del 30.12.2010

Art. 24

1. Decreto Presidente Repubblica del 16.05.1960, n.570 e ss.mm.ii.



Università degli Studi di Napoli Parthenope

Art. 26

1. Lettera c) e d), comma 1, art. 2 Legge n. 240 del 30.12.2010

Art. 52

1. Decreto Ministeriale n. 47 del 30.01.2013 e ss.mm.ii

Art. 53

1. Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592

Art. 54

1. Art. 87, Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592
2. Art. 89, comma 1, lettera d, Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592.

Art. 56

1. Art. 87, Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592;
2. Regio Decreto del 31/08/1933, n. 1592.

Art. 66

1. Art. 55, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii
2. Art. 21, Decreto Legislativo del n. 165 del 30.03.2001, così come modificato dagli art. 41 e seguenti del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009

Art. 68

1. Art. 55-bis, Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001
2. Art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001
3. Art. 2, comma 1, lett. o), Legge n. 240 del 30.12.2010 e ss.mm.ii
4. Art. 55, Decreto Legislativo 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii

Art. 69



Università degli Studi di Napoli Parthenope

1. comma 2, art. 55 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Art. 71

1. Art. 54, comma 3 art. 55-quater Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
2. Art. 55-sexies, comma 3 art. 55-quater Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.
3. Art. 55. commi da 3-bis a 3-quinquies art. 55 quater del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
4. Art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009.

Art. 84

1. Legge 28.06.1977 n. 394

Art. 111

1. Lettera e), comma 1, art. 2, Legge n. 240 del 30.12.2010

Art. 131

1. Decreto Ministeriale n. 537 del 21.12.1999

Art. 145

1. Art. 19, Legge n. 240 del 30.12.2010
2. Decreto Ministeriale n. 45 del 08.02.2013

Art. 153

1. Lettera n), comma 1, art. 2 Legge n. 240 del 30.12.2010

Art. 154

1. Art. 28 Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001
2. Art. 46 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Art. 157

1. Regio Decreto 31.08.1933 n. 1592
2. Decreto Presidente Repubblica n. 382 del 11.07.1980



Università degli Studi di Napoli Parthenope

3. Art. 53 Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001
4. Art. 6, comma 9, Legge n. 240 del 30.12.2010
5. Art. 1, comma 49-50, della Legge 190 del 06.11.2012
6. Art. 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 15.02.2016